

COMMISSIONE XII
INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (2705)	243
PRESIDENTE	243, 244
DAMICO	244, 245
MASCHIELLA	243
MILANI	244
SERVADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	244
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	248

La seduta comincia alle 12,40.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi ».

Abbiamo già ascoltato la relazione dell'onorevole Erminero. Nel frattempo la VI Commissione ha espresso il suo parere in attesa del quale avevamo sospeso la discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASCHIELLA. Riconosco l'esigenza di giungere rapidamente all'approvazione di questo disegno di legge sullo stoccaggio di gas naturale, esigenza che, del resto, è emersa chiaramente anche dalle audizioni per l'indagine conoscitiva sulle fonti di energia.

Sul merito del disegno di legge per il nostro gruppo interverrà l'onorevole Damico: io desidero soltanto richiamare la vostra attenzione su un problema particolare; voglio cioè far rilevare che se ci sono voluti dodici mesi per elaborare questo disegno di legge, non vorremmo che per quello riguardante lo stoccaggio del petrolio occorressero dieci anni. Secondo noi proprio gli ultimi avvenimenti dimostrano che occorre giungere quanto prima allo stoccaggio del petrolio per avere la sicurezza delle riserve e per poter praticare dei prezzi medi. Tutto il piano del petrolio ai fini della distribuzione e della sicurezza è condizionato dalle capacità di stoccaggio in base al criterio fondamentale che tale stoccaggio deve essere di competenza dello Stato, che solo può eventualmente decidere sulle concessioni ai privati.

In secondo luogo, dalla documentazione in nostro possesso ci sembra assicurata l'esi-

genza di tenere presenti tutte le zone d'Italia ai fini dello stoccaggio. In alcune regioni si stanno costruendo dei metanodotti: non vorrei che alla fine venga attuato un collegamento con le zone di stoccaggio e basta. Non vorrei insomma creare difficoltà per zone, che diventerebbero marginali.

A mio avviso queste questioni vanno tenute presenti in relazione ai problemi particolari che possono sorgere.

DAMICO. Sono d'accordo con il relatore, onorevole Erminero, nel senso che il problema è urgente in quanto si tratta fin d'ora di garantire l'utilizzo pieno del gas che nel mese di giugno arriverà dal centro Europa; sono d'accordo quindi con la sostanza del disegno di legge. Desidero però avere chiarimenti sull'articolo 3. Anzitutto esso lascia la possibilità di concessione ai privati. In proposito vorremmo conoscere l'elenco preciso di tutti i titolari di concessione e soprattutto delle concessioni non sfruttate. In base a questo testo chiunque teoricamente può non soltanto procedere allo stoccaggio, ma addirittura creare strutture distributive proprie. Se si tratta di una norma pleonastica, sarebbe stato meglio ometterla del tutto. Non mi preoccupo tanto dello stoccaggio a terra, che può essere realizzato soltanto dagli enti di stato, quanto di quello a mare che in futuro può divenire conveniente. Un'altra osservazione riguarda il terzultimo comma dell'articolo 3 nel quale, più che un richiamo alle buone regole, sarebbe stato necessario un richiamo a precisi criteri. In ogni caso lo stoccaggio va effettuato allo stesso livello di pressione del gas che in precedenza si trovava nel giacimento, per non creare pericoli di carattere sismico o di dispersione. Occorre tenere presenti queste osservazioni nella redazione della regolamentazione che seguirà all'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 5, forse per fare in fretta si è scelta la strada di agganciare la regolamentazione dello stoccaggio alla vecchia legislazione, stabilendo già che al momento della scadenza si procederà quasi automaticamente al rinnovo della concessione. Io credo che l'urgenza sia giustificata; però occorrerebbe una riflessione su questo aggancio e su questo automatismo in modo che la materia possa essere disciplinata da un provvedimento più ponderato.

Infine, per quanto riguarda il metano è stata scelta la strada di ridurre certi oneri, per favorire i consumi e le ricerche; *grosso modo*, dunque, non c'è un particolare benefi-

cio per le finanze statali. Sarebbe invece opportuno che la politica del prezzo del metano fosse regolata in rapporto ai bisogni di carattere nazionale. Se consideriamo il prevedibile sviluppo del gas metano nel settore del riscaldamento, dovremmo verificare se i suoi costi sono veramente concorrenziali nei confronti di altri prodotti; sarebbe allora assurdo se ci dovessimo trovare, fra un anno o due, a praticare una politica che consenta al gas metano di non essere gravata come sarebbe giusto dei tributi fiscali. Noi dobbiamo soprattutto pensare alle prospettive di sviluppo ed evitare di scaricare sui consumatori i costi maggiorati che potremmo avere: non vorrei, cioè, che non definendo adesso questa politica, successivamente ci si trovasse di fronte ad una politica concorrenziale che farebbe ricadere sui consumatori gli eventuali costi maggiorati del gas metano.

MILANI. Vorrei aggiungere alcune considerazioni personali, soprattutto in riferimento all'articolo 3. Non è la prima volta che affrontiamo provvedimenti che riguardano l'ENI, e ogni volta ci si accorge che tali provvedimenti coinvolgono anche altri aspetti oltre quelli strettamente relativi al problema per i quali sono stati presentati. Recentemente, come gli onorevoli colleghi sanno, abbiamo approvato una legge che consente all'Azienda di Stato di allargare il proprio campo di ricerche, e già in quell'occasione furono avanzate perplessità, in quanto si autorizzava l'ENI a partecipare con una propria quota a contratti internazionali. Adesso con questa nuova legge, e particolarmente con il suo articolo 3, si mutano in pratica alcune delle norme contenute nella legge istitutiva dell'ENI del 1953 per quanto riguarda lo stoccaggio di gas naturale. È vero che praticamente oggi l'ENI in questo campo ha il 98 per cento delle concessioni; ma se domani noi avessimo un cambiamento della situazione politica, l'attuale formulazione dell'articolo 3 potrebbe crearci non pochi problemi ed essere usata con altri intenti. E questo lo voglio dire in modo molto chiaro, pur tenendo presenti motivi di urgenza che vengono avanzati per l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SERVADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Voglio subito assicurare la Commissione che mi faccio carico di fornirle al più presto la

carta delle concessioni dell'ENI. Circa le osservazioni formulate dall'onorevole Damico e dall'onorevole Milani, voglio dire che l'articolo 3 è, secondo il mio parere, addirittura pleonastico. Il suo intento è quello di ribadire alcune affermazioni di principio che, mi rendo conto, forse potranno in avvenire creare qualche problema. Comunque l'articolo 3 è stato dettato da due ragioni: la prima è di carattere Costituzionale e riflette l'esigenza che si abbia un preciso riferimento anche all'iniziativa privata e non solo a quella pubblica; la seconda, forse più importante della prima, attiene criteri di reciprocità nei confronti degli altri paesi: se introducessimo nella nostra legislazione il principio che certe cose le fa soltanto l'Azienda di Stato, potremmo forse fornire un'arma di ritorsione a quei paesi ed a quelle zone dove abbiamo interessi di una certa consistenza, per esempio la Norvegia. Comunque voglio ribadire che l'affermazione rimane semplicemente di principio, in quanto per lo stoccaggio di gas naturale oggi noi contiamo soprattutto su l'ENI, e crediamo che questo avverrà anche per il futuro. Pregherei quindi gli onorevoli colleghi della Commissione di rendersi conto della situazione e di credere che la formulazione dell'articolo 3 risponde soltanto alle suddette preoccupazioni. Si tratta di un'affermazione di principio che ci copre rispetto a eventuali contraccolpi che si potrebbero verificare nei confronti del nostro paese e della nostra economia.

Per quanto riguarda il terzultimo comma, è chiaro che ci sarà una regolamentazione molto chiara e precisa. Ovviamente « le buone regole » nel linguaggio tecnico-convenzionale significano una determinata pressione, certe norme di sicurezza, certe valvole con relativa possibilità di misurazione e via dicendo. Occorre considerare che i serbatoi naturali sono ottimi: ci sono pozzi nella mia zona dai quali il metano esce a 500 atmosfere (per contenere un gas a tale pressione occorrerebbe un acciaio molto robusto e del tutto particolare).

Per quanto riguarda l'articolo 5, per semplificare le cose si è deciso di fare riferimento alla legge 21 luglio 1967, n. 613. Ieri nella Commissione finanze e tesoro, e poi nel parere da essa espresso, è stata sollevata qualche obiezione per la sfalsatura fra il periodo di concessione mineraria e quello relativo allo stoccaggio. Sul piano del principio, va osservato che questo è un provvedimento che ha riferimento ad un oggetto minerario, ma che tratta di stoccaggio attraverso l'utilizzo di depositi naturali esistenti e non la ricerca di altri depositi naturali. Non è quindi un prov-

vedimento propriamente e pienamente minerario.

Per quanto riguarda la politica dei prezzi del metano, indubbiamente essa deve considerare l'ineliminabile nesso logico con il prezzo del petrolio; diversamente, si potrebbe arrivare ad utilizzazioni inopportune del metano. Se vi sarà il razionamento del carburante, ci dovrà essere anche per il metano e il gas liquido; e ciò, oltre che per ragioni di carattere economico, anche per non favorire determinate categorie di cittadini e per non incentivare determinati consumi, che potrebbe impedire la naturale utilizzazione del metano, cioè anzitutto per l'industria e in secondo luogo per l'approvvigionamento delle reti urbane. È auspicabile che la manovra fiscale non faccia ricadere sull'utente ciò che il Parlamento, con recenti provvedimenti, ha ritenuto di dover togliere a carico dell'utente stesso.

Concordo con il relatore e con i membri della Commissione sull'urgenza di approvare questo disegno di legge: gli impianti per lo stoccaggio ci sono già, soprattutto nelle località nelle quali sarà necessario operare delle immissioni stagionali o riferite a determinate ore del giorno, nei gasdotti nazionali. È opportuno quindi arrivare al più presto ad una regolamentazione della materia poiché in questo momento ci troveremo in una situazione di totale scopertura dal punto di vista legislativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

DAMICO. In sede di dichiarazione di voto desidero ribadire la richiesta avanzata dall'onorevole Maschiella di tener conto, nel quadro generale in cui opera l'ENI, di alcune situazioni di maggiore favore specialmente al nord per quanto riguarda lo sfruttamento del sottosuolo. Bisognerà sfruttare adeguatamente anche giacimenti del Mezzogiorno, senza pensare che tutto si risolverà quando entrata in attività l'oleodotto dall'Algeria. Già oggi ci sono acuti problemi che si pongono per il Mezzogiorno, ed anche per lo stoccaggio degli idrocarburi bisognerà andare ad una suddivisione più attenta. Si è anche accentuato al parere espresso dalla Commissione finanze, le cui osservazioni a nostro avviso sono quanto mai pertinenti specie per quanto riguarda le indicazioni relative alla modificazione delle tabelle; fra l'altro, una delle modifiche sugge-

rite, riguarda proprio l'articolo 3 che attribuisce al solo Ministero dell'industria le competenze di merito. Noi voteremo a favore dei vari articoli del disegno di legge, salvo l'articolo 3 sul quale ci asterremo.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione gli articoli del disegno di legge:

ART. 1.

Il diritto di utilizzare giacimenti di idrocarburi per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.

L'attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

L'ENI ha l'esclusiva dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi situati nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

L'attività svolta dall'ENI ai sensi del comma precedente è regolata dalla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

ART. 3.

Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente articolo 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare concessione di stoccaggio al titolare o ai contitolari di una concessione per la coltivazione di idrocarburi che ne facciamo richiesta, se le condizioni del giacimento ne consentano l'utilizzazione per l'immagazzinamento di gas naturale.

La concessione è accordata ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e dimostrino di poter realizzare, direttamente o a mezzo di altri soggetti, nel pubblico interesse, un programma di trasporto e di distribuzione, o di avviamento al trasporto ed alla distribuzione, che tragga contributo dalle operazioni di stoccaggio.

Le concessioni di stoccaggio in giacimenti situati in tutto od in parte entro i confini del demanio marittimo o nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, nonché quelle che comportino la installazione di opere nelle predette zone sono accordate di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Per le concessioni da rilasciare all'Ente nazionale idrocarburi i provvedimenti di cui al presente articolo sono emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle partecipazioni statali e, nei casi previsti dal terzo comma, con quello della marina mercantile.

La concessione di stoccaggio è accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità europea, o società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.

La concessione è regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a svolgere la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.

Se la concessione è intestata a più titolari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

Il trasferimento della concessione di coltivazione e di quella di stoccaggio è consentito solo contestualmente e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto, nei casi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, con i Ministeri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.

(È approvato).

ART. 4.

I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente articolo 3 possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale.

Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oppure possono essere disposte d'ufficio dallo stesso Ministero.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

ART. 5.

La durata della concessione di stoccaggio è di 30 anni.

La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Quando la concessione di coltivazione di un giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente ai sensi della legge 21 luglio 1967, n. 613, il titolare ha diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della concessione di stoccaggio, se ha adempiuto agli obblighi di legge.

(*E approvato*).

ART. 6.

La concessione di stoccaggio cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna.

Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi può pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione.

La decadenza dalla concessione di coltivazione pronunciata ai sensi degli articoli 40 della legge 29 luglio 1927, n. 1443, 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613, comporta la decadenza dalla concessione di stoccaggio.

Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo può estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il concessionario.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati, nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 3, di concerto con il Ministero della marina mercantile e con quello delle partecipazioni statali.

(*E approvato*).

ART. 7.

Il titolare delle concessioni di stoccaggio e di coltivazione per un medesimo giacimento di idrocarburi è tenuto a corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto della coltivazione, dovuta ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, limitatamente alle quantità di idrocarburi gassosi estratte dal giacimento in eccedenza rispetto alle quantità immesse.

Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantità immesse ed estratte.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa.

(*E approvato*).

ART. 8.

Le opere necessarie per l'installazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise con decreto motivato.

L'indennità di espropriazione sarà determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge di cui al primo comma.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con decreto motivato, su richiesta del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi all'attività di stoccaggio, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

(*E approvato*).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

ART. 9.

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti dalla presente legge, è integrato dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

ART. 10.

Resta ferma l'osservanza delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione in materia di concessioni in zone situate nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché per la utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi » (2705):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Bernardi, Biagioni, Brini, Capra, Catanzariti, Colucci, Costamagna, Damico, Erminero, Fibbi Giuletta, Fioret, Girardin, Maschiella, Matteini, Milani, Misasi, Niccoli, Talassi Giorgi Renata, Tocco e Zanini.

La seduta termina alle 13,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO